

VII

CONCLUSIONE BREVE

Ho cercato di mostrare che sotto il comune nome di « definizioni legislative » si celano vari e diversi problemi, alcuni dei quali ho cercato di indicare.

Ho cercato di confutare alcuni argomenti che indiscriminatamente sostengono l'inopportunità della presenza di definizioni nella legge.

Ho tentato di mettere in chiaro che non c'è un solo modo di definire un termine nella legge, ma molti, e molti ancora se ne possono inventare. E non è sconveniente, a tale riguardo, che la legge adoperi una definizione più breve e manipolabile, mentre la dottrina e la giurisprudenza continuano a dare ulteriori note particolari dirette a rendere più chiaro il concetto. Non è detto che definire uomo, p. es., come « animale razionale » sia la quintessenza della perfezione, però può essere utile a certi fini, come può essere utile per altri fini definirlo « bipede implume » (che ha pressappoco la stessa estensione). E ciò non preclude le ulteriori specificazioni. Dire che l'uomo è parlante terrestre, capace di imparare la matematica, peloso, più alto dei cani, normalmente più alto di 1,50 mt. e più basso di 2,20 mt., che può nuotare, fare versi, e provare una sensazione piacevole quando gli dicono « bello », è fornire caratteristiche che rendono ogni volta più chiaro il profilo del *definiens*. Occorre pensare al

contesto che fa da sfondo e richiede la precisazione delle caratteristiche rilevanti per segnare le differenze.

Determinare quali caratteristiche sono necessarie per definire, è un arduo problema; quali sono sufficienti, è un problema più arduo ancora. Tutto dipende da quali scopi si vogliono raggiungere. Non bastano né la sintattica, né la semantica; bisogna impegnarsi in un discorso prammatico.

Spero di aver mostrato a proposito della vaghezza che ci sono dei limiti tecnici, a causa dei quali non è possibile fornire una regola generale capace di determinare, in ogni caso pratico, l'appartenenza di un dato « oggetto » alla classe definita. A questo riguardo aveva ragione Austin nel dire « Se ogni norma di un ordinamento giuridico fosse perfettamente definita e precisa, queste difficoltà relative all'applicazione del diritto non sorgerebbero. Ma questa ideale completezza, di cui ho or ora fantasticato non è possibile ad ottenersi nella realtà... per quanto un ordinamento sia stato costituito e ordinato con accuratezza ed abilità senza pari » (57).

Per tale ragione le definizioni non potranno mai rendere inutile l'opera di giuristi ed operatori.

Ma spero sia stato anche chiarito che tra l'ideale irraggiungibile di una determinazione completa e l'assoluta mancanza di determinazione c'è una grossa distanza. Ed è possibile riempire questo spazio con accurate teorie, frutto dell'immaginazione, della volontà e dell'impegno politico che deve avere chi si è dedicato a una scienza sociale quale il diritto (che, in quanto scienza sociale, mostra che chi ad essa arriva non è indifferente agli altri uomini ed ai loro problemi).

Quanta parte dello spazio fra la determinazione e l'indeterminazione bisogna riempire, è un problema di « quantum », non suscettibile di essere risolto *a priori*. Ci sono casi in cui il legislatore adopera termini « chiave » di una legge senza chiarirne

(57) J. AUSTIN, *Lectures on Jurisprudence*, 1885, 5ª ediz., pp. 997-8.

il senso, forse perché pensa che sia già chiaro ⁽⁵⁸⁾, altri che lascia appositamente indefiniti, perché possano fungere da variabili assiologiche. Tale il caso degli artt. 634, 1343, 1354, 2035, ecc. del C.C., i quali usano il termine « buon costume » senza definirlo, affinché gli operatori abbiano un certo ambito di manovra di fronte a certi casi pratici la cui soluzione giuridica appare insufficientemente contemplata nella legge (lacune assiologiche) con rinvio alla « moralità media vigente », difficile da fissare in una formula stabile.

Quello che chiedo è la consapevolezza. Consapevolezza circa la convenienza di mantenere certi termini come valvola di sfogo alla rigidità, malgrado il rischio di trasferire una parte del potere politico agli operatori. Consapevolezza che in molti altri casi è possibile fornire una definizione (certe volte parziale, incompleta) che serva a ridurre l'ambito di incertezza. Come disse, quasi un quarto di secolo fa, Norberto Bobbio « la certezza del diritto, anziché essere una illusione di individui viziati da infantilismo inguaribile, è un elemento intrinseco al diritto, che è certo o non è pure diritto » ⁽⁵⁹⁾.

Essere consapevoli delle limitazioni, ma anche delle possibilità tecniche è un modo di essere impegnati politicamente. Non ci garantisce dagli errori, ma ci allontana dai timori mitici e dalle soluzioni « a occhio ». Insomma ci mette sulla strada della scienza, che non è, neanch'essa, una miracolosa magia per risolvere tutti i problemi; è solo un metodo per controllare dove si è sbagliato, noi o gli altri, e per cercare di rimediare.

⁽⁵⁸⁾ Ad es. « prostituzione » nella legge 75 del 20-II-58; « mafia » nella legge 575 del 31-V-68 o « stupefacenti » nella legge 104 del 22-X-54.

⁽⁵⁹⁾ *La certezza del diritto è un mito?*, in « Rivista Int. di Fil. del Diritto », 1951.